



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 7235

Seduta del 17/10/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Antonio Rossi

Oggetto

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DELL'ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Francesco Bargiggia

Il Direttore Generale Cristina Colombo

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con DCR n. 78 del 9 luglio 2013 che prevede:

- il sostegno alla pratica sportiva anche valorizzando e promuovendo l'attrattività del territorio montano, favorendo gli sport in ambienti naturali e sostenendo i comprensori sciistici;
- particolare attenzione allo sviluppo delle professioni sportive della montagna anche in un quadro di collaborazione nell'ambito della Macroregione del Nord e della Macroregione Alpina;

**VISTA** la legge 2 gennaio 1989 n. 6 "*Ordinamento della professione di guida alpina*" ed in particolare:

- l'art. 21 laddove si dispone che le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna, i quali svolgono, in una zona o regione determinata, le attività di accompagnamento, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e di illustrazione alle persone accompagnate delle caratteristiche dell'ambiente montano percorso;
- l'art. 22 laddove si dispone che nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle Guide Alpine;

**VISTA** la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" ed in particolare:

- l'art. 1, che include tra le proprie finalità anche la promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, nonché la formazione dei professionisti della montagna, a tutela della sicurezza di praticanti e fruitori;
- l'art. 2 secondo cui la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 con il coinvolgimento di più enti tra i quali anche il Collegio regionale delle guide alpine;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- l'art. 10 secondo cui: "L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso dell'abilitazione e all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale delle guide alpine";

**VISTO** il regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5 di attuazione delle l.r. 26/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" ed in particolare l'art 16 rubricato "Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna", che al comma 1, stabilisce "...Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definite le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento";

**VISTA** la Legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia" che tra le sue finalità annovera la valorizzazione delle attività escursionistiche e alpinistiche e che prevede, per la sua attuazione, la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine;

**VISTO** il regolamento regionale 28 luglio 2017 , n. 3 di attuazione della legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia" ed in particolare, l'allegato 2, parte integrante dello stesso, recante "Limiti e condizioni per la fruizione in sicurezza della REL - segnaletica direzionale unificata e specifiche tecniche" che, nella Parte 1, riporta nel dettaglio le progressioni, le tecniche e le attrezzature escursionistiche nonché la scala delle difficoltà escursionistiche del CAI che distingue classificazione dei sentieri secondo il grado di difficoltà degli stessi;

**RITENUTO** necessario, al fine di attuare le finalità prescritte dalla l.r. 26/2014 e dalla l.r. 5/2017 per la promozione dell'attrattività dei territori montani e dell'escursionismo, tenendo conto di modalità e condizioni che assicurino la tutela della sicurezza dei praticanti degli sport della montagna, di individuare i criteri per definire le zone di esercizio dell'attività dell'accompagnatore di media montagna;

**SENTITO** il Collegio regionale delle guide alpine che con nota del 28/09/2017 prot. N1. 20170026568 ha espresso considerazioni circa la necessità di individuare la perimetrazione delle aree di competenza degli accompagnatori di media montagna secondo criteri collegati alle caratteristiche dei terreni montani da percorrere e alle relative difficoltà di progressione, rilevando che l'attività dell'accompagnatore di media montagna si esercita su itinerari o terreni che richiedono formazione specifica, preparazione tecnica e competenze per garantire la sicurezza e la salute dell'utenza e



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

da svolgere in tutto l'ambito regionale ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche alpinistiche per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico;

**RILEVATO**, altresì, che nella medesima nota il Collegio Regionale delle Guide Alpine ha evidenziato che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'ambiente montano costituite da percorsi particolarmente acclivi, impervi ed esposti a repentine mutazioni di situazioni meteorologiche, tali da esporre gli escursionisti a eventuali pericoli e situazioni difficili, costituisce inoltre ambito di competenza dell'accompagnatore di media montagna l'attività di accompagnamento:

- a) su terreni posti in quote altimetriche superiori a 600 metri sul livello del mare;
- b) su sentieri classificati con indici di difficoltà E (*Sentiero escursionistico*) ed EE (*Sentiero per escursionisti esperti*), al di sotto della quota altimetrica di 600 metri secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche, di cui all'allegato 2, Parte 1, del regolamento regionale 3/2017;

**RILEVATO** che la formazione dell'accompagnatore di media montagna consente l'acquisizione di competenze professionali e formative inerenti, tra le altre, alla conoscenza di elementi di meteorologia, elementi di nivologia, tecniche di progressione in salita ed in discesa, uso di attrezzatura e supporti tecnici, capacità di gestione dell'emergenza con interazione degli organismi di soccorso sanitario e di polizia (elisoccorso, SAR, VVF, Corpo Forestale, Carabinieri e Polizia) necessarie per far fronte alle sopra riferite situazioni di pericolo e di difficoltà;

**CONSIDERATO** pertanto che gli accompagnatori di media montagna risultano essere in possesso di competenze specifiche che consentono l'accompagnamento di persone in determinate aree e terreni caratterizzati da una particolare altitudine e da situazioni ambientali in condizioni di sicurezza;

**CONSIDERATO** altresì che la quota altimetrica individuata in 600 metri, coincide secondo le convenzioni europee, con la definizione di montagna quale rilievo della superficie terrestre la cui altezza sia almeno pari a tale quota altimetrica;

**RITENUTO** pertanto di stabilire quanto segue:



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

1. l'intero ambito regionale della Lombardia costituisce area di esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche alpinistiche, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico;
2. costituiscono inoltre aree di attività specifica dell'esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna:
  - a) le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare;
  - b) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (*Sentiero escursionistico*) ed EE (*Sentiero per escursionisti esperti*) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche;

**DATO ATTO** che le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine possono esercitare le attività di cui presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge n.6/1989;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme e modi di legge;

### DELIBERA

1. di stabilire che costituisce area di esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna l'intero territorio regionale della Lombardia, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche alpinistiche, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico;
2. di individuare inoltre quali aree di attività di competenza della professione dell'accompagnatore di media montagna:



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- a) le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare;
- b) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (*Sentiero escursionistico*) ed EE (*Sentiero per escursionisti esperti*) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche, di cui all'allegato 2, Parte 1, del regolamento regionale 3/2017;
3. di dare atto che le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine possono esercitare le attività di cui presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge n.6/1989;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge